



**SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
- CESSAZIONE D'UFFICIO DELLE NOTIZIE R.E.A. -**

L'art. 42 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (*Legge Fallimentare*) stabilisce che "la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento". Quindi, la dichiarazione di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti trasferendoli alla curatela, la quale provvede alla gestione del patrimonio al fine di soddisfare i creditori.

Con il fallimento si determina la cessazione delle attività d'impresa, considerato che non vi è più un'organizzazione di impresa, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 L.F..

La dichiarazione di fallimento, peraltro, comporta anche la cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione precedentemente intercorrente tra l'impresa ed il responsabile tecnico/direttore tecnico/preposto che qualificava l'impresa per l'esercizio di un'attività regolamentata.

La direttiva del Conservatore n.4 - Aprile 2008 - ha già previsto la cessazione delle unità locali delle imprese fallite.

Tanto premesso, si dispone che l'Ufficio, iscritta la sentenza dichiarativa di fallimento e salvo il caso in cui sia autorizzato l'esercizio provvisorio:

- 1. provveda alla cessazione delle unità locali, nonché dei responsabili tecnici/direttori tecnici/preposti ovvero di ogni altra qualifica R.E.A comunque denominata.**
Le predette operazioni potranno essere gestite in correzione ed aggiornando le notizie del Mad;
- 2. nell'ambito delle attività di aggiornamento del Registro delle imprese, provveda, su istanza di parte ovvero d'ufficio, all'annotazione delle predette informazioni riferite ad imprese già dichiarate fallite.**

La presente direttiva sostituisce ed integra la direttiva n.4 - Aprile 2008.

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)